

**DAL 1° OTTOBRE 2024 OBBLIGO DI PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI EDILI TEMPORANEI**

Per incrementare la sicurezza sul lavoro è stata introdotta la c.d. “patente a punti” per le **imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili**.

La patente dovrà essere richiesta all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

**Soggetti obbligati**

Sono tenuti al possesso della patente le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, intendendo per tali qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

L’obbligo della patente riguarda anche le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea, ma il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine ovvero di un documento riconosciuto secondo la legge italiana.

**Soggetti esclusi**

Sono invece esclusi da tale obbligo:

- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri, ecc.);
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

**Requisiti**

Per il rilascio è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di commercio;
- adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale ai sensi dell’art. 17-bis co. 5 e 6 del DLgs. 241/97 (nei casi previsti);
- designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (nei casi previsti).

**La procedura**

La patente deve essere richiesta all’INL tramite l’apposito portale <https://servizi.ispettorato.gov.it/>.

La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa, dal lavoratore autonomo o per il tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta (ad esempio consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

È obbligatorio informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale della presentazione della domanda, entro 5 giorni dal deposito.

La patente è rilasciata in formato digitale e contiene le seguenti informazioni:

- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti.

**Periodo transitorio fino al 31/10/2024**

In questa fase è possibile presentare un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [di-chiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:di-chiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) o utilizzando l'apposito modello allegato alla circ. INL 23/9/2024 n. 4.

Dall'1/11/2024 non sarà più possibile operare in cantiere soltanto con l'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC.

**I crediti della patente**

La patente parte da 30 crediti base e questi sono incrementati in relazione a diversi fattori.

Ai crediti base si aggiungono:

- crediti per storicità aziendale (massimo 10 e non cumulabili tra loro);
- crediti per mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, per un massimo di 20;
- crediti ulteriori (fino a 30) per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero (fino a 10) per attività, investimenti o formazione non ricompresi nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

I crediti possono essere diminuiti in misura variabile, in relazione alla fattispecie di violazione che viene commessa e solo alle risultanze dei provvedimenti definitivi, il cui recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL.

Il punteggio complessivo della patente non può eccedere i 100 crediti.

Se la patente non è dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

**Sospensione e revoca**

La patente può essere sospesa o revocata.

La patente può essere sospesa per un massimo di 12 mesi in caso di infortuni da cui deriva:

- la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave (la sospensione in questo caso è obbligatoria);
- l'invalidità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti almeno a titolo di colpa grave.

La patente viene revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti necessari per il rilascio della patente, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

L'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.

**Sanzioni**

L'impresa o il lavoratore autonomo che opera in cantiere senza la patente (o documento equivalente nei casi previsti) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti è soggetto:

- a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000,00 euro (non soggetta alla procedura di diffida);
- all'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Inoltre, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

Aggiornato al 1° ottobre 2024